Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 251 del 26 ottobre 1935-XIII
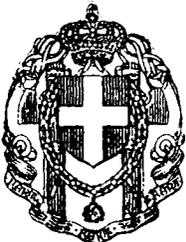
REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al perfezionamento e al coordinamento delle norme vigenti sulla previdenza sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

L'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

CAPO I.

Caratteri e finalità.

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 2.

L'Istituto ha il fine di attuare, entro i limiti stabiliti alla propria competenza, il programma tracciato dalla Carta del lavoro nelle dichiarazioni XXVI e XXVII, coordinando la propria azione a quella degli organi corporativi, delle associazioni professionali e degli enti assistenziali, e ispirandosi alla concezione fascista della previdenza quale alta manifestazione del principio di collaborazione tra i fattori produttivi della Nazione.

Art. 3.

Pel raggiungimento delle finalità accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attività:

1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:

a) per la invalidità e per la vecchiaia;
b) per la tubercolosi;
c) per la disoccupazione involontaria;
d) per la maternità;
e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;
f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;

e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.

2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.

Art. 4.

L'Istituto inoltre:

1° può gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attività;

2° attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualità scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attività dell'Istituto, possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative;

3° può esplicare azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico, cuturale e propagandistico;

4° può stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza.

Art. 5.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero dell'interno.

L'attività dell'Istituto nelle Colonie è sottoposta anche alla vigilanza del Ministero delle colonie.

Al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

CAPO II.

Organi dell'Istituto.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale:

1° il presidente;
2° il Consiglio di amministrazione;
3° il Comitato esecutivo;
4° i Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, nonchè gli altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi;
5° i Comitati provinciali della previdenza sociale.

L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Istituto è stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.

Art. 8.

Il presidente è nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Due vice presidenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti dei lavoratori.

Art. 9.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte da uno dei vice presidenti designato dal presidente.

Qualora anche i vice presidenti siano assenti o impediti, la rappresentanza legale e le funzioni anzidette sono assunte da un membro del Comitato esecutivo designato dal presidente.

Art. 10.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i diversi Comitati speciali.

Esamina e determina le materie da portare alla discussione dei predetti organi amministrativi.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Istituto.

Firma, per la parte che egli non abbia deferita al direttore generale, gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze:

1° nove rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e nove rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei lavoratori, e un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Detti rappresentanti sono designati dalle rispettive Confederazioni secondo le norme che saranno stabilite con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni;

2° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

3° un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

4° un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, e delle comunicazioni;

5° il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

6° il direttore generale dell'Istituto.

Ai consiglieri di cui al n. 3 si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, ferma restando, peraltro, l'osservanza del disposto dell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 12.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni, anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle sedute del Consiglio in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio in carica. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 13.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati speciali, che non facciano già parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente ha altresì facoltà di far intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali, i capi dei servizi dell'Istituto, per riferire su argomenti di rispettiva competenza.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;

2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;

3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonchè la eventuale trasformazione dei beni predetti;

4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;

5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;

6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;

7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;

8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;

9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera e quello di previdenza;

10° deliberare sui regolamenti tecnici;

11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;

12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto,

13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1° il presidente;

2° i due vice presidenti;

3° otto consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione, quattro fra i rappresentanti dei datori di lavoro e quattro fra i rappresentanti dei lavoratori;

4° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, e dell'agricoltura e foreste;

5° il direttore generale.

*

Art. 16.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo:

1° delibera l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

2° esamina i bilanci consuntivi di tutte le gestioni predette e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

3° esamina le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

4° delibera circa la eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonchè per la riscossione dei contributi stessi;

5° propone al Consiglio di amministrazione la istituzione delle sedi dell'Istituto e delibera sulla istituzione degli uffici locali;

6° delibera sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto, e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse;

7° provvede allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Istituto;

8° delibera sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, e in genere sui ricorsi relativi a questioni che esulano dalla competenza dei singoli Comitati speciali;

9° delibera sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;

10° esercita le funzioni attribuitegli dai diversi regolamenti che riguardano il personale dell'Istituto;

11° approva i regolamenti interni dei vari servizi;

12° esamina in genere tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e tutti gli argomenti che il presidente creda di presentargli per le sue deliberazioni;

13° delibera in merito agli argomenti di cui ai numeri 3, 6 e 12 dell'art. 14, che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima riunione;

14° esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 18.

Le funzioni di sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero delle corporazioni e da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, designati d'accordo dalle Confederazioni fasciste, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 19.

Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto. Esso deve:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il direttore generale dell'Istituto è nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

Il direttore generale riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina il vice-direttore generale, il quale sostituisce il direttore generale nei casi di assenza od impedimento, ed esercita tutte quelle funzioni che gli sono affidate dallo stesso direttore generale.

Al direttore generale e al vice-direttore generale si applicano le disposizioni sulle incompatibilità stabilite dall'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è composto come segue:

1° il presidente;

2° sei consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;

3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

4° il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, il direttore generale delle associazioni professionali e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

5° un rappresentante della Croce rossa italiana, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari, designato dal Ministero dell'interno;

6° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 23.

Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:

1° fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi;

2° dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

3° fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

4° dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

5° deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Art. 24.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è composto come segue:

1° il presidente;

2° sei consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;

3° i consiglieri rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste;

4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, il direttore generale delle associazioni professionali, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

5° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 25.

Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:

1° dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 84;

2° provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;

3° decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennità di disoccupazione e la liquidazione dell'indennità stessa;

4° ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennità, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennità nei casi contemplati dall'art. 115;

5° dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

6° dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'art. 41;

7° dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;

8° dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza sociale;

9° dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

10° determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonchè per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possano occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

11° provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Art. 26.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità è composto come segue:

1° il presidente;

2° quattro consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due fra i rappresentanti dei lavoratori;

3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza presso il Ministero delle corporazioni, e il direttore generale della sanità pubblica;

5° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 27.

Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità:

1° fare proposte sulle questioni di carattere generale relative all'assicurazione per la maternità;

2° dar parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione delle norme sull'assicurazione per la maternità, e su tutte le altre che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo;

3° deliberare sui ricorsi riguardanti contributi e assegni;

4° collaborare alle iniziative che si attuino localmente a favore delle madri assicurate.

Art. 28.

La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze dei Comitati speciali è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 29.

I Comitati provinciali della previdenza sociale di cui al n. 5 dell'art. 7 sono composti:

a) di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati, in numero paritetico, dalle organizzazioni professionali provinciali;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

c) del capo dell'ufficio dell'Ispettorato corporativo;

d) del medico provinciale, il quale, però, interviene soltanto alle sedute in cui debbono trattarsi argomenti di carattere sanitario.

Possono essere invitati alle riunioni il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, e il dirigente l'Ufficio provinciale del collocamento.

I Comitati sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto.

Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento dei Comitati provinciali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 30.

Il Comitato provinciale della previdenza sociale:

1° si pronuncia sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto.

2° consiglia i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attività della sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con gli uffici di collocamento

e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza:

3° studia e suggerisce in relazione alle esigenze locali le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidità a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli organi dipendenti dalla sede, e a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, alle opere di profilassi contro le malattie sociali;

4° promuove le assicurazioni facoltative, e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

5° esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

6° suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

7° formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

8° attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 31.

L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità e al pagamento di esse, o può affidare i servizi predetti agli uffici pubblici di collocamento e alle amministrazioni comunali, che sono obligate ad assumerli.

CAPO III.

Esercizio finanziario e bilanci — Impiego dei fondi.

Art. 32.

Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità costituiscono gestioni autonome e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Le assicurazioni per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati costituiscono anche esse gestioni autonome dell'Istituto e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

Art. 33.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni assicurative dell'Istituto.

Art. 34.

I bilanci consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 35.

I capitali disponibili dell'Istituto, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2° in cartelle emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;

3° in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e d'irrigazione;

4° in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

5° in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'art. 84;

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;

7° in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle Provincie e dei Comuni;

8° in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;

9° in beni immobili urbani e rustici;

10° in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi o ai Regi decreti che specificatamente le autorizzano;

11° in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti con leggi o con Regi decreti emessi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

La somma da destinare alle operazioni di cui ai numeri 8 e 9, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto.

Art. 36.

L'Istituto può affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepirà per detti servizi alcun compenso.

TITOLO II.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

CAPO I.

Campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 37.

Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

L'assicurazione per la maternità è obbligatoria per le donne che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 50 anni, e che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, anche se occupate in laboratori-scuola o lavoranti al proprio domicilio, salvo le esclusioni indicate nel presente decreto.

Art. 38.

Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:

1° gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800;

2° gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza purchè ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza. Nulla è innovato alle disposizioni della legge (testo unico) 24 dicembre 1924, n. 2114, che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.

Art. 39.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia in conformità al presente decreto:

a) le persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare;

b) gli iscritti alla Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

Art. 40.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1° i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento;

2° gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;

3° i lavoratori a domicilio;

4° i domestici, i portieri e le persone addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;

5° il personale artistico, teatrale e cinematografico;

6° coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile;

7° coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

8° coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

Art. 41.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione.

Art. 42.

Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternità:

1° le donne addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;

2° la moglie, le parenti e le affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;

3° le donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4° le donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto;

5° le donne dei laboratori-scuola esonerati con decreto del Ministro per le corporazioni;

6° le donne occupate in lavori agricoli, salvo quanto sia altrimenti disposto con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

7° le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800;

8° le donne soggette all'obbligo dell'assicurazione sulle malattie nelle Provincie annesse, a norma del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 43.

Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera *f*) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:

a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette;

d) personale delle gestioni delle imposte di consumo.

Art. 44.

L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.

CAPO II.

Oggetto delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 45.

L'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidità.

L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennità temporanea ai sensi dell'art. 68.

L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

L'assicurazione per la maternità ha per scopo la corresponsione di un assegno alle assicurate, in occasione di parto o in occasione di aborto spontaneo o terapeutico.

Art. 46.

L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali antiturbecolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi.

L'Istituto può somministrare, per i fini indicati nel precedente comma, le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.

CAPO III.

Contributi obbligatori.

Art. 47.

Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il datore di lavoro è responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.

Art. 48.

I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:

Classe di retribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo settimanale		
		per l'assic. invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione disoccupaz.
1ª	fino a L. 12	0,50	0,50	0,35
2ª	oltre » 12 fino a L. 24. .	1 —	0,50	0,35
3ª	» » 24 » » 36. .	1,50	0,50	0,70
4ª	» » 36 » » 48. .	2 —	0.50	0,70
5ª	» » 48 » » 60. .	2,50	1 —	1,05
6ª	» » 60	3 —	1 —	1,05

I contribuiti di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per la intera settimana.

Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile è di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzioni settimanale e quella a quindicina è di 1 a 2.

La parte di contributo a carico dell'assicurato è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 49.

Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Alle modalità esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.

Per i domestici e le persone addette in genere ai servizi familiari, i contributi assicurativi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B*, allegata al presente decreto.

Le tabelle *A* e *B* possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo.

Per altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.

Art. 50.

Per l'assicurazione obbligatoria per la maternità il contributo annuale è di L. 7 per ogni donna soggetta all'obbligo dell'assicurazione ed è ripartito in ragione di L. 4 a carico del datore di lavoro e di L. 3 a carico dell'assicurata. Qualora la donna non percepisca retribuzione, l'intero contributo è a carico del datore di lavoro. Il pagamento del contributo deve essere effettuato dal datore di lavoro in una sola volta, nell'epoca fissata dal regolamento. La quota a carico dell'assicurata è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurata stessa.

Art. 51.

I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto.

Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 52.

I contributi di assicurazione obbligatoria possono essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, l'Istituto può altresì essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.

Art. 53.

Nei casi di tardivo versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie pei quali non si faccia luogo all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 111, il datore di lavoro è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Gli interessi non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti per tardivo versamento dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 54.

I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalità dei mobili, nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

Art. 55.

I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Art. 56.

Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:

a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:

1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;

2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, purchè complessivamente non eccedano i 12 mesi;

3° i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347;

b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera *a*) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;

c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera *a*) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.

Capo IV.

Contributi volontari.

Art. 57.

L'assicurato per l'invalidità e per la vecchiaia che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto i 480 contributi settimanali, di cui all'art. 60, può continuare a proprio carico il versamento dell'intero contributo fino al raggiungimento delle condizioni richieste per la liquidazione della pensione.

L'assicurato per l'invalidità e per la vecchiaia per il quale siano fatti versamenti che non raggiungano la classe massima di contributo può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima.

Art. 58.

L'assicurato, qualora venga interrotto o cessi il rapporto di lavoro, può conservare, purchè possa far valere contributi obbligatori per almeno 48 settimane, i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi.

A tale effetto egli deve chiedere all'Istituto, non oltre cinque anni dalla data dell'ultimo contributo obbligatorio, l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle assicurazioni predette.

Qualora tale prosecuzione sia richiesta dopo trascorso più di un anno dalla data dell'ultimo contributo obbligatorio, è in facoltà dell'Istituto di subordinare la concessione nei riguardi dell'assicurazione contro la tubercolosi al risultato di una visita medica.

I versamenti volontari di cui al presente articolo sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori.

Capo V.

Concorso dello Stato.

Art. 59.

Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:

a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;

b) assume a proprio carico metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni dovuti, a norma dell'art. 65, al coniuge superstite o ai figli, di età non superiore ai 15 anni, dell'assicurato che muoia prima di aver liquidato la pensione;

c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 136;

d) rimborsa all'Istituto, per ciascun assegno di parto o di aborto, la somma di L. 18;

e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota complementare, nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 85.

A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello Stato a norma delle precedenti lettere *b*) e *d*) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere *a*), *c*) ed *e*) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.

Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni.

I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitali di copertura, avranno però effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risulterà esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'Istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.

CAPO VI.

Prestazioni.

SEZIONE PRIMA. — *Prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia.*

Art. 60.

Il diritto alla pensione è riconosciuto:

1° all'età di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

2° a qualunque età, quando sia accertata la invalidità permanente e generica dell'assicurato e purchè:

a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;

b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.

Art. 61.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.

La pensione d'invalidità cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi più nelle condizioni sopra indicate.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la pensione assegnata in base al presente decreto è ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata ai sensi di legge per infortunio o per malattia professionale, non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Art. 62.

La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno dei mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il 65° anno di età, o, se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 60 sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

Art. 63.

La pensione annua è costituita da:

a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la settimana cui si riferisce il primo contributo versato e la data in cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione della pensione;

b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.

Ad ogni pensione si aggiunge una quota integrativa di L. 100 annue, a carico dello Stato. Tale integrazione non si corrisponde agli assicurati di nazionalità straniera, quando il paese a cui appartengono non abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi volontari ai sensi del secondo comma dell'art. 57, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura della pensione, in conformità alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo, fino a concorrenza del contributo corrispondente alla classe più elevata di salario.

I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto dànno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro. I decimi supplementari cessano di essere corrisposti quando venga meno una delle predette condizioni.

Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 64.

Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e pei quali si verifichino le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 61, la liquidazione anticipata della pensione.

In tal caso alla pensione risultante dall'articolo precedente si applica la riduzione:

del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni
» 32 » » » » 61 »
» 26 » » » » 62 »
» 19 » » » » 63 »
» 10 » » » » 64 »

Tale riduzione si applica anche alla quota di integrazione a carico dello Stato.

La pensione liquidata anticipatamente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.

Per i periodi di lavoro successivi alla liquidazione anticipata della pensione e fino al compimento del 65° anno, permane l'obbligo dell'assicurazione in conformità del presente decreto. I contributi versati dopo la liquidazione della pensione dànno luogo al raggiungimento del 65° anno alla liquidazione di una pensione complementare con le norme dell'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualità.

Art. 65.

Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, è corrisposto un assegno di L. 300 al coniuge superstite, purchè non separato per propria colpa e purchè, ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro.

Per deliberazione dell'Istituto l'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite.

La concessione dell'assegno è subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato.

SEZIONE SECONDA. — *Prestazioni per la tubercolosi.*

Art. 66.

In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.

Art. 67.

In caso di mancanza di disponibilità di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si può procedere:

a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;

b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.

Art. 68.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia fra quelle indicate dall'articolo seguente hanno inoltre diritto, in caso di ricovero, ad una indennità temporanea, nei limiti fissati dal regolamento. L'indennità è ragguagliata nella misura seguente alla classe di contributo:

classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª: indennità giornaliera L. 4;
classi 5ª e 6ª: indennità giornaliera L. 6.

La classe di contributo è determinata da quella prevalente negli ultimi 24 versamenti settimanali.

Nel caso di cura a domicilio l'indennità giornaliera spetta all'assicurato, anche quando non abbia a carico persone di famiglia.

Art. 69.

Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

a) la moglie dell'assicurato;

b) il marito invalido di donna assicurata;

c) i figli legittimi o naturali nonchè quelli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, purchè, gli uni e gli altri, di età non superiore ai 15 anni;

d) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, di età non superiore ai 15 anni.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Non spettano le prestazioni al coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Art. 70.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purchè siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane.

Art. 71.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dall'Istituto, il quale può a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.

Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è ordinato dall'Istituto, che ne dà comunicazione al Consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando.

In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero.

Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto è tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.

Art. 72.

Durante il corso delle prestazioni antitubercolari l'assicurato non può ottenere la liquidazione della pensione per invalidità.

Se il ricoverato in un istituto di cura è titolare di una pensione di vecchiaia o di invalidità, è trattenuta sulla pensione, durante il ricovero, una quota parte pari rispettivamente ad uno, due, tre o quattro decimi, a seconda che la famiglia del ricoverato comprenda quattro, tre, due o una persona tra quelle indicate dall'art. 69.

Non si fa luogo a riduzione della pensione se la famiglia del ricoverato comprende cinque o più persone.

Se il ricoverato non ha persone di famiglia ai sensi dell'art. 69, la pensione è ridotta alla metà; ma è sospesa totalmente se trattasi di pensione per invalidità derivante da tubercolosi.

Nei casi in cui si fa luogo a riduzione di pensione, la riduzione stessa non può superare il terzo della spesa per il ricovero.

Le somme trattenute a norma delle disposizioni precedenti sono devolute a favore dell'assicurazione per la tubercolosi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di pensioni per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto o di iscrizione a casse o fondi speciali di previdenza esonerati dall'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto stesso o per effetto di altre leggi che stabiliscono un trattamento di quiescenza.

SEZIONE TERZA. — *Prestazioni per la disoccupazione.*

Art. 73.

In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:

Classe di contributo	Indennità giornaliera
1ª e 2ª	L. 1,25
3ª e 4ª	» 2,50
5ª e 6ª	» 3,75

L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.

Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate.

Art. 74.

Il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.

I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.

L'indennità giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno

48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.

L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità giornaliera per il periodo di 90 giornate, può entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennità per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità per il periodo massimo di 120 giorni, non può esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Art. 75.

L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.

Art. 76.

La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73.

Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità.

Art. 77.

Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennità e per la sospensione del diritto medesimo.

Nel regolamento è disciplinata l'erogazione delle indennità di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.

SEZIONE QUARTA. — *Prestazioni per la maternità.*

Art. 78.

L'Istituto corrisponde per l'assicurazione obbligatoria per la maternità un assegno di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza.

L'assicurata ha diritto all'assegno di maternità quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) che alla data presunta del concepimento si trovi al lavoro e nei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni, presumendosi avvenuto il concepimento nove mesi prima del parto maturo, sei mesi prima del parto prematuro, e tre mesi prima dell'aborto;

b) che nei due anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi, e purchè dalla cessazione dal lavoro non siano trascorsi più di trecentosessanta giorni nel caso di parto e non più di novanta nel caso di aborto.

L'assicurata ha diritto all'assegno anche quando sia stato omesso il pagamento dei contributi.

Art. 79.

L'assicurata decade dal diritto all'assegno:

a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto;

b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni.

Quando la gestante o puerpera durante i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, l'assegno è ridotto:

a) a L. 200, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto;

b) a L. 100, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti.

La riduzione di cui al precedente comma non si applica alle donne lavoranti al proprio domicilio per conto di terzi.

Art. 80.

A carico della gestione riguardante l'assicurazione per la disoccupazione è stabilito a favore di quella per l'assicurazione per la maternità, un contributo globale annuo nella misura da determinarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

TITOLO III.

PROVVEDIMENTI PER ATTENUARE I RISCHI ASSICURATIVI.

Art. 81.

Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidità già accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto può adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero.

Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma, ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto può subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.

Art. 82.

Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidità agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'Istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilità di eseguirle.

Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno dall'Istituto, uno dall'Associazione professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal Presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 100.

Art. 83.

L'Istituto ha facoltà di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico-sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

Art. 84.

Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto può concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma.

L'Istituto può anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennità al disoccupato potrà essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilite dal regolamento.

L'Istituto, inoltre, può promuovere iniziative dirette a incoraggiare e favorire la colonizzazione demografica, mediante la formazione della piccola proprietà terriera, in determinate zone del territorio nazionale e delle Colonie, d'intesa con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, ed anche con il Ministero delle colonie quando trattasi di iniziative da attuarsi nei territori coloniali.

Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.

TITOLO IV.

Assicurazioni facoltative.

Art. 85.

Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:

1° le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;

2° coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;

3° gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000;

4° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120;

5° gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'art. 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.

Art. 86.

Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di società di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto può effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.

Art. 87.

L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta in una delle seguenti due forme:

1° nel ruolo della mutualità, con la rinunzia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;

2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 88.

Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 61, ovvero al compimento del 55° anno di età, di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57, in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o per la vecchiaia, purchè effettui versamenti nell'assicurazione facoltativa nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1° luglio 1920.

Art. 89.

La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere effettuata quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;

2° che abbia compiuta l'età di 60 anni se uomo, o di 55

anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.

Quando l'assicurato abbia raggiunto il 70° anno di età, ha facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.

Art. 90.

La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione;
2° che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.

Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'iscritto, senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 91.

Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.

Art. 92.

La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni.

L'iscritto può fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 93.

Le pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

Art. 94.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera *e*), è assegnato dall'Istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della pensione complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

La pensione complementare a carico dello Stato non può superare L. 100 annue.

Art. 95.

Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:

a) al coniuge;
b) ai figli legittimi o naturali;
c) agli ascendenti;
d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera *b*) e ai fratelli e alle sorelle, purchè tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni:

che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro;
che vivessero a carico del defunto.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge, la somma sarà interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e, in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera *d*).

Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

Art. 96.

L'Istituto è autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi e per la maternità, nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro per le corporazioni.

TITOLO V.

Ricorsi e controversie.

Art. 97.

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro.

Sui ricorsi concernenti l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, decide il Comitato esecutivo; su quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, decidono i rispettivi Comitati speciali.

I singoli Comitati hanno facoltà di delegare in tutto o in parte a speciali Commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto, le attribuzioni ad essi conferite dal presente articolo.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 98.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria in conformità dell'articolo seguente.

Art. 99.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto è demandata all'autorità giudiziaria secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa ovvero prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni preveduto nel precedente articolo, senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Art. 100.

Le controversie indicate nel precedente articolo, qualunque ne sia il valore, sono di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale. Nel regolamento saranno stabilite le norme relative all'albo anzidetto.

Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi, quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ».

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

La competenza territoriale, per quanto concerne le azioni contro l'Istituto, è determinata dal luogo dove trovasi la sede provinciale dell'Istituto stesso, la quale sia tenuta ad eseguire la prestazione domandata.

Art. 101.

Quando per il limitato numero degli iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la particolare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente può disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.

Art. 102.

L'ufficio di esperto è obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano all'udienza fissata, senza giustificato motivo, è applicabile la disposizione dell'articolo 32, comma secondo, del R. decreto 21 maggio 1934, numero 1073.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto ad impugnazione.

Agli esperti è dovuta una indennità di lire quaranta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

Art. 103.

La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 99, è composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del Collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nell'art. 100.

Agli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 100 e 102, e, per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio, le norme dell'art. 101.

Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del Collegio, questo sarà integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.

Art. 104.

Le sentenze sono inappellabili quando l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire cinquemila, osservate, per la determinazione del valore, le disposizioni dei capoversi dell'art. 76 del Codice di procedura civile, quando la controversia abbia per oggetto il conferimento di pensione.

Per la proposizione dell'appello, e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

Art. 105.

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'articolo 517 del codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Il ricorso è ammesso anche contro le sentenze inappellabili, quando l'oggetto della controversia ecceda il valore di lire centocinquanta.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni.

Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa è rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.

Art. 106.

Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici, pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.

L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi, e, qualora occorra, i quesiti a cui deve rispondere, nonchè il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti.

Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Art. 107.

Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.

Art. 108.

La tutela e l'assistenza dei lavoratori assicurati e dei loro aventi causa, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, sono affidate alle associazioni professionali che rappresentano giuridicamente i lavoratori stessi, osservate peraltro le norme generali del patrocinio degli avvocati e procuratori.

Presso le associazioni professionali di lavoratori e gli enti od istituti ai quali queste abbiano eventualmente delegato le funzioni di assistenza in base alla facoltà prevista dalla dichiarazione XXIX della Carta del lavoro, saranno tenuti appositi elenchi di avvocati e procuratori, nei quali elenchi i lavoratori assicurati ed i loro aventi causa potranno scegliere i professionisti cui essi intendono affidare il patrocinio dei propri interessi.

Le norme per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al precedente comma saranno emanate, sentito il sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 109.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo.

Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze.

TITOLO VI.

Disposizioni penali.

Art. 110.

Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto.

Chiunque contraffà od altera le tessere assicurative o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione, è punito con la multa da lire cento a lire mille, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Alla stessa pena indicata nel comma precedente soggiace chi fa uso di marche annullate o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione o fa uso illecito di tessere in bianco o ne rende possibile l'uso illecito.

Art. 111.

Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:

1° è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;

2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;

3° è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.

Art. 112.

Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'Istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire cento, il Comitato può determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire cento, ma non mai inferiore a lire venti.

La deliberazione del Comitato è notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

Art. 113.

Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è stabilita dal presente decreto la trattenuta, è punito con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 114.

I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con ammenda da lire cento a lire tremila.

Art. 115.

Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo dell'indennità o delle parti di indennità indebitamente percepite, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione.

Uguale privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.

Art. 116.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto, è punito con la multa da lire cento a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 117.

Nel regolamento può essere stabilita la pena dell'ammenda fino a lire duemila per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale.

La pena dell'ammenda nella misura preveduta nel precedente comma, può essere stabilita per la inosservanza delle disposizioni del regolamento.

Art. 118.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 119.

Nelle provincie annesse, nelle quali è obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto è eseguita dall'Istituto stesso insieme con quella dei contributi di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge citato, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.

Art. 120.

Le assicurazioni di cui al presente decreto possono essere applicate, anche per particolari categorie di indigeni, nelle Colonie italiane, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze. Con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le assicurazioni stesse possono anche essere applicate nei Possedimenti italiani, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 121.

La denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale » non può essere assunta da alcuna impresa, società o istituto.

A richiesta dell'Istituto sarà provveduto con decreto Reale a modificare le denominazioni degli enti le quali presentino elementi di omonimia pregiudizievoli per l'Istituto stesso.

Art. 122.

L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.

Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà, e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte.

I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta.

Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 123.

L'Istituto è ammesso di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a suo favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, in deroga all'art. 1 dell'allegato *D* alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Al difensore officioso può essere aggiunto dall'Istituto un altro difensore.

Art. 124.

Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonchè gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.

Art. 125.

I contratti che, direttamente o indirettamente, interessano il patrimonio dell'Istituto sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo delegato dal Ministro per le finanze con suo decreto, e distaccato presso l'Istituto.

Tale funzionario sarà, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, designato quale ufficiale rogante, con l'osservanza delle norme e delle forme, e con gli effetti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il detto funzionario avrà anche facoltà, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di autenticare le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, lo stesso Istituto.

L'Istituto corrisponderà al Ministero delle finanze l'importo della spesa rappresentante il trattamento economico di cui sia provvisto il funzionario distaccato presso l'Istituto medesimo con le mansioni di cui ai comma precedenti.

Il suddetto funzionario sarà scelto fra quelli di categoria amministrativa, di grado non inferiore all'ottavo, e, durante il tempo in cui eserciterà le accennate mansioni, verrà collocato fuori ruolo.

In caso di assenza o di impedimento del funzionario fuori ruolo, le suaccennate mansioni saranno esercitate da altro funzionario, che abbia le qualifiche sopra indicate, da comandarsi temporaneamente presso l'Istituto con provvedimento del Ministro per le finanze.

Art. 126.

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Qualora però tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato *A* del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Art. 127.

Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.

Art. 128.

Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria.

Art. 129.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto.

L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato, l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione è prescritto a favore dello Istituto.

L'azione per conseguire l'assegno di maternità si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.

In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno.

Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli.

Art. 130.

Gli uffici postali provvedono gratuitamente al servizio dei pagamenti a favore dei vitaliziati, degli assicurati e dei loro aventi diritto.

Art. 131.

Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 132.

Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 55 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, purchè possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

Art. 133.

Le persone assicurate obbligatoriamente nelle provincie annesse o nelle Colonie, che, alle date di entrata in vigore dell'assicurazione nelle Provincie stesse o nelle Colonie, avevano età compresa fra 60 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia dopo compiuti cinque anni dalle date predette, e purchè possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

Le persone che alle date predette avevano età superiore a 55, ma inferiore a 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione al compimento del 65° anno di età, o successivamente, quantunque non abbiano 480 settimane di contribuzione, purchè ne abbiano tante quante sono le settimane che intercorrono fra la data di entrata in vigore della assicurazione obbligatoria e quella di compimento del 65° anno di età.

Art. 134.

Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già iscritte alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione, in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Art. 135.

I contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, sono computati per cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 136.

Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, è computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia.

Art. 137.

Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alle Casse medesime, il contributo settimanale per l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore dell'Istituto, è detratto dal contributo cui gli enti son assoggettati a norma degli articoli 23, parte I, e 8, part II, dell'ordinamento delle Casse suddette, approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Art. 138.

L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia concesso in conformità agli articoli 146 e

seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sarà revocato, con provvedimento del Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato esecutivo, agli enti ed alle aziende pel cui personale non siasi ottemperato a tutti gli obblighi assicurativi, sopravvenuti dopo il decreto di esonero, e i cui fondi di previdenza non risultino idonei a coprire gli impegni derivanti dagli ulteriori sviluppi dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 139.

Tutti gli adempimenti da eseguirsi in conseguenza del cambiamento di denominazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, a margine delle ipoteche iscritte a favore della predetta Cassa nazionale, delle trascrizioni degli atti di compravendita di immobili e di tutti gli altri atti che comportino privilegi e diritti alla Cassa stessa, devono essere effettuati gratuitamente dai competenti organi, in base a presentazione da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di un elenco delle formalità da eseguire, da prodursi in carta libera e in doppio esemplare.

Eguale norma è stabilita per le volturazioni catastali dei beni al nome dell'Istituto dalla cessata alla nuova denominazione.

Art. 140.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finchè tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.

Art. 141.

Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti:

Testo unico di legge approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;

R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Legge 13 dicembre 1928, n. 2900;

R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852;

R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166;

R. decreto 1° marzo 1934, n. 766, che approva lo Statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

Art. 142.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie.

Con lo stesso Regio decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle anzidette disposizioni.

Art. 143.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 104. — MANCINI.

ALLEGATO.

TABELLA A

Contributi per i lavoratori giornalieri di campagna

(Art. 49)

	Contributo giornaliero		Contributo settimanale	
	per l'ass. invalidità vecchiaia	per l'ass. tubercolosi	per l'ass. invalidità vecchiaia	per l'ass. tubercolosi
Per ogni uomo di età superiore ai 18 anni	0,20	0,10	1,20	0,50
Per ogni donna e per i giovani di età superiore ai 15 anni ma non superiore ai 18 anni.	0,10	0,10	0,60	0,50

TABELLA B

Contributi per i domestici e per le persone addette in genere ai servizi familiari

(Art. 49)

	COMUNI		
	con più di 100.000 abitanti	con popolaz. da 50.000 a 100.000 abitanti	con meno di 50.000 abitanti
Uomini:			
a servizio intero.	L. 4 —	L. 3,50	L. 2,50
a mezzo servizio.	» 2,50	» 2 —	» 1,50
Donne:			
a servizio intero.	» 2,50	» 2 —	» 1,50
a mezzo servizio.	» 2 —	» 1,50	» 1 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(8103312) Roma, 1935-XIV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 251 del 26 ottobre 1935 - Anno XIII

N. 69

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DEI PREMI

SOMMARIO

Società anonima Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1935 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Elenco delle obbligazioni « serie 1934 » sorteggiate il 1° ottobre 1935 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Soc. an. Unione esercizi elettrici, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1935-XIII.

Amministrazione provinciale di Piacenza: Obbligazioni del prestito di L. 3.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1935-XIII.

Soc. an. Conservazione Legno e Distillerie Catrame « C.L.E.D.C.A. », in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1935-XIII.

Comune di Recco: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1935-XIII.

« Osram » - Società riunite Osram Edison Clerici, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1935-XIII.

Società della ferrovia marmifera privata di Carrara: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1935-XIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Soc. an. Manifattura di Leggiuno: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1935-XIII.

Commissione amministratrice del prestito 1929 della città di Bergamo: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso.

Soc. an. Fratelli Galtarossa, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1935-XIII.

Soc. an. Acquedotto di Chioggia, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1935-XIII.

Soc. an. Prodotti chimici Cesare Pegna e Figli, in Firenze: Obbligazioni emissione 1927 sorteggiate il 30 settembre 1935-XIII.

Soc. an. G. C. Sansoni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1935-XIII.

Cotonifici riuniti Oetiker - Tessitura di Brembate, in Bergamo:
Obbligazioni emesse dalla Società « Cotonificio e lanificio Oetiker » sorteggiate il 30 settembre 1935-XIII.
Obbligazioni emesse dalla Società « Tessitura di Brembate » sorteggiate il 1° ottobre 1935-XIII.

Società torinese di tramways e ferrovie economiche, in Torino: Obbligazioni sorteggiate nella 36ª estrazione del 1° ottobre 1935-XIII.

SOCIETÀ ANONIMA
FERROVIA MASSA MARITTIMA - FOLLONICA PORTO

Sede in Milano, via Tasso, n. 17 — Capitale L. 2.200.000.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 1° ottobre 1935 e di quelle estratte precedentemente e non presentate per il rimborso.

Si rende noto che nel giorno 1° ottobre 1935 col ministero del notaio dott. Ugo Carnevali, residente in Milano, via del Lauro n. 2-A, si è proceduto alla estrazione delle seguenti venticinque obbligazioni di compendio delle 3000 emesse da L. 500 ciascuna, rimborsabili dal 1° gennaio 1936:

1960	0284	0227	0577	0158	2771
1580	0795	1813	0418	0357	1554
1163	0079	0843	1279	1921	2614
0490	1847	1535	2528	1187	1337
2806	—	—	—	—	—

Si rende inoltre noto che le obbligazioni estratte nei precedenti sorteggi e non presentate per il rimborso a tutto il 1° ottobre 1935, sono le seguenti:

0304	0678	0679	0700	0866	1129
1208	1380	1441	0736	1448	1587
1838	2261	2302	2347	2474	2562
2645	2777	2809	2812	2838	2840
2994	—	—	—	—	—

Milano, 8 ottobre 1935-XIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 3789).

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Sede in Roma, via Versilia, n. 10 — Capitale e riserve: L. 285.000.000.

Istituto di credito di diritto pubblico creato col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Estrazione di obbligazioni « Serie 1934 ».

Il 1° ottobre, nei locali di questo Consorzio, alla presenza del delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto alla pubblica estrazione delle obbligazioni 4 per cento « Serie 1934 » in conformità del precedente avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 208 in data 6 settembre 1935, pagina n. 3492.

TITOLI UNITARI DA L. 500.

66	85	93	105	245	256
260	333	371	431	485	486
560	592	597	669	682	690
805	856	898	923	1020	1165
1510	1525	1527	1536	1630	1701
1706	1707	1920	1935	2068	2084
2193	2219	2314	2340	2404	2524
2543	2638	2702	2795	2833	2891

TITOLI QUINTUPLI DA L. 2500.

33	42	116	236	261	573
602	737	738	763	776	811
834	872	930	1009	1166	1189
1191	1273	1353	1362	1364	1403
1573	1656	1695	1737	1764	1798
1981	2070	2073	2110	2226	2239
2313	2565	2580	2620	2753	2759
2807	2832	2920	2974	2993	3046
3047	3102	3130	3257	3270	3352
3382	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI DA L. 5000.

5	6	25	27	133	149
178	218	307	330	384	397
400	411	661	701	715	841
907	928	950	955	960	1021
1259	1263	1265	1371	1398	1408
1466	1497	1598	1654	1721	1803
1940	2001	2056	2063	2067	2097
2350	2514	2526	2634	2787	2902
2988	3006	3062	3164	3267	3306
3367	3438	3515	3542	3562	3657
3659	3662	3820	3859	3880	3882
3887	3900	3957	4163	4178	4241
4285	4403	4442	4486	4503	4561
4651	4663	4794	4810	4905	4919
5081	5097	5150	5240	5266	5276
5309	5334	5352	5394	5402	5470
5633	5747	5863	5870	5980	6059
6111	6290	6376	6403	6485	—

TITOLI QUINQUAGENTUPLI DA L. 25.000.

71	89	193	265	345	528
591	756	811	858	909	999
1033	1113	1119	1138	1167	1175
1178	1311	1412	1454	1598	1616
1723	1737	1746	1775	1818	1864
1876	1949	1969	2060	2133	2295
2305	2307	2489	2503	2532	2746
2788	2830	2863	2908	3023	3029
3060	3268	3281	3284	3342	3573
3606	3661	3673	3743	3747	3794
3845	3861	3936	3955	4005	4342
4455	4458	4505	4583	4615	4698
4730	4737	4805	4836	4876	4893
4916	4928	4929	4944	5000	5065
5083	5085	5147	5220	5306	5313
5354	5545	5687	—	—	—

Obbligazioni 4 per cento « Serie 1934 ».

Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

Numero	Data della estrazione	Cessazione degli interessi	Numero della prima cedola che deve essere annessa ai titoli
TITOLI UNITARI DA L. 500.			
414	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
537	1° ottobre 1934	1° gennaio 1935	3
851	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
1387	» » »	» » »	4
1582	» » »	» » »	4
2036	» » »	» » »	4
2179	» » »	» » »	4
2249	» » »	» » »	4
2276	» » »	» » »	4
2471	» » »	» » »	4
2730	» » »	» » »	4
TITOLI QUINTUPLI DA L. 2.500.			
398	1° ottobre 1934	1° gennaio 1935	3
608	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
924	» » »	» » »	4
1418	» » »	» » »	4
1848	» » »	» » »	4
2183	» » »	» » »	4
2486	» » »	» » »	4
2589	» » »	» » »	4
TITOLI DECUPLI DA L. 5.000.			
1168	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
1387	» » »	» » »	4
1725	» » »	» » »	4
1853	1° ottobre 1934	1° gennaio 1935	3
1854	» » »	» » »	3
2278	» » »	» » »	3
3102	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
3239	» » »	» » »	4
3352	» » »	» » »	4
3773	» » »	» » »	4
4393	» » »	» » »	4
4697	» » »	» » »	4
5350	» » »	» » »	4
5958	» » »	» » »	4
TITOLI QUINQUAGENTUPLI DA L. 25.000.			
212	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
1857	1° ottobre 1934	1° gennaio 1935	3
2347	1° aprile 1935	1° luglio 1935	4
3086	» » »	» » »	4

Tutti i titoli sopra descritti sono rimborsabili al valore nominale, a partire dal 1° gennaio 1936, presso: l'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane, in Roma, tutte le Casse di risparmio del Regno, il Monte di Pietà di Milano, e presso le sedi e succursali dei seguenti Istituti: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Istituto S. Paolo di Torino, Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma Banca Popolare cooperativa anonima di Novara, Banca Agricola commerciale del Mezzogiorno, Banca Nazionale dell'agricoltura, Credito commerciale, Banco Ambrosiano e Banca Belinzaghi.

Roma, addì 3 ottobre 1935-XIII.

Il presidente: G. Frignani.

(Avviso n. 3820).

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

Società anonima, sede in Roma - Capitale sociale L. 154.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Si rende noto ai portatori delle obbligazioni 4,50 per cento che ai sensi dell'atto di costituzione delle Obbligazioni di terza emissione del 3 luglio 1912 per notar Federico Guasti, si è proceduto il 1° ottobre 1935-XIII dal notar Capo dott. Carlo in Roma, presso la sede sociale, all'estrazione di:

N. 141 certificati quintupli di obbligazioni di terza emissione pari a 705 obbligazioni portanti i numeri:

4812	4813	4816	4819	4822	4830
4837	4839	4843	4861	4867	4875
4887	4888	4889	4914	4915	4916
4917	4919	4922	4925	4926	4931
4946	4955	4964	4970	4983	4994
5010	5012	5014	5018	5021	5033
5034	5042	5051	5058	5062	5063
5079	5080	5083	5085	5093	5112
5128	5131	5138	5139	5142	5144
5150	5166	5169	5183	5186	5189
5190	5206	5209	5211	5212	5216
5227	5236	5243	5257	5258	5260
5262	5263	5264	5269	5272	5275
5278	5292	5295	5309	5324	5327
5335	5343	5353	5354	5367	5371
5377	5387	5390	5391	5394	5412
5415	5420	5421	5428	5436	5438
5441	5442	5447	5449	5451	5453
5465	5468	5469	5472	5475	5479
5507	5517	5518	5521	5522	5529
5530	5531	5533	5538	5549	5559
5566	5568	5576	5577	5581	5583
5587	5593	5594	5595	5611	5617
5629	5637	5644	—	—	—

N. 250 certificati unitari obbligazioni di terza emissione portanti i numeri:

5654	5657	5663	5667	5668	5671
5683	5691	5718	5725	5726	5732
5734	5742	5744	5750	5759	5763
5777	5815	5822	5824	5825	5826
5839	5841	5849	5850	5857	5861
5871	5890	5892	5907	5910	5925
5932	5935	5946	5950	5953	5958
5974	5988	5990	6005	6008	6010
6017	6020	6025	6035	6043	6048
6057	6075	6080	6084	6085	6103
6104	6109	6113	6115	6125	6136
6141	6143	6149	6157	6165	6168
6169	6173	6181	6184	6187	6211
6233	6254	6257	6260	6261	6263
6276	6282	6286	6309	6313	6314
6318	6332	6341	6352	6357	6359
6363	6368	6369	6378	6379	6395
6420	6422	6436	6442	6445	6449
6452	6469	6484	6487	6489	6495
6506	6511	6517	6519	6526	6527
6528	6535	6541	6548	6552	6553
6556	6559	6565	6585	6590	6594
6608	6612	6613	6615	6616	6618
6629	6631	6653	6658	6675	6679
6683	6686	6693	6708	6712	6716
6727	6728	6738	6749	6752	6758
6760	6765	6780	6782	6783	6788
6792	6808	6809	6812	6817	6818
6821	6824	6825	6827	6829	6833
6839	6841	6845	6847	6855	6861
6869	6873	6883	6890	6891	6892
6894	6906	6909	6910	6916	6927
6931	6934	6944	6945	6953	6955
6967	6970	6973	6982	6987	7012
7016	7026	7036	7038	7046	7058
7062	7063	7067	7081	7092	7113
7114	7119	7127	7176	7181	7205
7219	7224	7225	7263	7275	7280
7281	7289	7291	7307	7308	7316
7320	7322	7332	7335	7337	7339
7341	7345	7354	7363	7364	7365
7367	7372	7390	7391	—	—

Tali obbligazioni estratte, verranno rimborsate alla pari (L. 500 a partire dal 1° gennaio 1936, contro presentazione del titolo al portatore con tutte le cedole in scadenza posteriori alla data fissata pe rimborso stesso, e l'ammontare delle cedole mancanti per qualsias causa sarà dedotto dal capitale.

Esse cessano dal godimento dell'interesse dal 1° gennaio 1936.

Le obbligazioni sopra elencate non presentate al rimborso entro il 31 dicembre 1945 si prescriveranno a favore della Società.

Il rimborso delle obbligazioni al portatore sarà effettuato presso le sedi, succursali ed agenzie della Banca commerciale italiana e de Credito italiano.

Roma, 1° ottobre 1935-XIII.

Il presidente: ing. Pirro Liguori.

(Avviso n. 3823).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Elenco delle obbligazioni da L. 500 cadauna del prestito di L. 3.000.000 della provincia di Piacenza estratte il 30 settembre 1935-XIII.

1ª SERIE.

190	185	192	42	145	151
143	148	—	—	—	—

2ª SERIE.

235	545	427	566	494	418
633	550	354	622	572	629
297	609	253	527	—	—

3ª SERIE.

788	1228	767	983	1050	1297
706	1164	769	1042	1037	802
1031	932	1155	1112	708	926
787	1162	703	1169	988	820

4ª SERIE.

1401	1379	1402	1422	1530	1456
1517	1398	—	—	—	—

*

5ª SERIE.

1646	2132	1985	1784	1599	2130
1795	2121	1883	1913	2010	1969
1881	1731	1987	1995	1948	1978
1618	2079	1692	2014	1588	—

6ª SERIE.

2371	2824	2641	2480	2202	2721
2387	2694	2234	2853	2653	2217
2433	2227	2508	2449	2459	2503
2323	2650	2409	2333	—	—

7ª SERIE.

2905	2992	2924	2949	2896	2979
2958	—	—	—	—	—

8ª SERIE.

3137	3394	3211	3172	3283	3265
3438	3328	3333	3431	3292	3512
3198	3115	—	—	—	—

9ª SERIE.

4101	4119	3864	3819	4164	4110
4121	4077	3808	3786	3822	4141
3654	4123	3795	3777	3823	3735
4051	4034	4055	—	—	—

10ª SERIE.

4491	4592	4494	4614	4282	4250
4194	4264	4541	4383	4306	4265
4612	4617	—	—	—	—

11ª SERIE.

4860	4861	4866	4859	4888	4858
4795	4892	4646	4887	4881	—

12ª SERIE.

5179	5067	5170	5196	5004	5174
5180	—	—	—	—	—

13ª SERIE.

5551	5372	5371	5463	5553	5438
5626	5648	5432	5283	5682	5361
5687	5380	5702	5461	—	—

14ª SERIE *A*.

5733	5811	5784	—	—	—

14ª SERIE *B*.

5851	5884	5846	5972	5875	5840

Amministrazione provinciale di Piacenza
Il preside: Gottardi.

(Avviso n. 3827).

SOCIETÀ ANONIMA CONSERVAZIONE LEGNO E DISTILLERIE CATRAME "C. L. E. D. C. A."

Sede in Milano — Capitale L. 25.000.000 versato.

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1935-XIII come risulta dal relativo verbale al n. 1944-478 di repertorio a rogito dott. Giovanni Smiderle notaio in Barlassina (Milano):

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE.

548	2640	4730	2504	5306	3469
2011	5487	1794	3798	2723	5893
5925	5064	5489	527	3998	348
1265	3996	3981	5408	5443	335
3308	3097	4172	4594	2341	4770
332	4330	4932	3364	4779	1920
5751	2385	264	1325	796	954
3940	2585	3278	768	3953	4497
317	1096	4628	2205	1785	1786
2223	3566	2024	3144	3327	4853
1146	5799	2818	3672	3886	4646
2913	805	5152	5759	3257	1542
4165	1497	599	3835	1068	4738
3821	3595	2549	4179	1174	1895
1393	622	3185	3169	2812	591
4884	2229	2407	1156	3773	2848
2056	4583	4928	3763	958	3971
245	4373	492	4229	1459	1636
2944	496	3004	5766	159	3646
2274	782	5705	3197	170	3565
3817	3571	5171	4109	2217	4100
5407	3083	4912	1248	5402	1216
1389	126	1311	4910	4419	5033
2145	2471	5922	325	2101	1371
4168	3823	56	3629	4677	34
2922	3287	1631	5571	787	3859
3497	4289	1468	558	669	3316
3030	1476	4456	5	4550	4547
2881	1525	3294	3202	957	2077
5484	3494	5779	3229	223	2861
3944	5088	5173	4964	4605	973
3876	886	3504	3530	1874	94
517	491	3101	2395	3311	4487
1444	2675	—	—	—	—

Elenco delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE.

213	310	540	712	773	847
1062	1063	1394	1505	2054	2297
2420	2475	2500	2785	2820	2851
3040	3090	3256	3280	3285	3387
3401	3411	3417	3424	3452	3455
3495	3496	3613	3615	3802	3824
4115	4149	4202	4227	4232	4296
4297	5071	5127	—	—	—

Il pagamento delle obbligazioni estratte sarà effettuato presso la Cassa sociale e presso le sedi della Banca Commerciale Italiana.

(Avviso n. 3828).

COMUNE DI RECCO (Genova)

Estrazione di obbligazioni comunali.

Con verbale 6 corrente mese vennero estratte le seguenti obbligazioni per l'anno 1935-XIII pagabili presso la Tesoreria comunale di Recco, a datare dal 25 dicembre prossimo venturo.

PRESTITO DI LIRE 70.000.

22	56	87	114	—	—

PRESTITO DI LIRE 200.000.

34	185	232	374	415	482
490	552	557	572	598	653
685	717	725	792	—	—

Recco, 7 ottobre 1935-XIII.

Il Commissario prefettizio: Guido Clerici.

(Avviso n. 3829).

"OSRAM - SOCIETÀ OSRAM EDISON CLERICI"

Società Anonima con sede in Milano, via Broggi, 4.

Capitale L. 14.700.000.

Estrazione di obbligazioni.

A risultanza dell'atto 3 ottobre 1935-XIII, notaio Giuseppe Bottoni di Milano n. 8112 di rep., vennero sorteggiate n. 1600 obbligazioni da L. 1000 caduna della predetta Società, e precisamente i seguenti titoli da 100 obbligazioni caduno:

101	105	108	118	120	124
126	128	131	135	145	147
148	150	157	177	—	—

Le obbligazioni portate dai titoli suindicati saranno rimborsabili a partire dal 1° novembre 1935 a norma delle condizioni di emissione presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 3830).

SOCIETÀ DELLA FERROVIA MARMIFERA PRIVATA DI CARRARA

Anonima sedente in Carrara.

Capitale sociale L. 6.000.000, versato

Estrazione di obbligazioni.

Come da verbali 7 ottobre 1935 in atti notaio Riccardo Venè di Carrara, essendosi proceduto alla estrazione delle obbligazioni della Società suddetta, pagabili dal 1° gennaio 1936, si porta a pubblica notizia che i numeri sono quelli qui sotto segnati:

Emissione 17 *febbraio* 1887.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

30	62	120	197	272	282
294	296	305	443	451	501
506	508	527	541	580	586
606	636	659	703	736	795
847	853	883	946	1012	1062
1115	1127	1148	1197	1227	1228
1275	1278	1286	1299	1318	1380
1386	1391	1450	1470	1500	1550
1555	1571	1596	1619	1623	1720
1721	1744	1748	1791	1817	1839
1865	1869	1880	1892	1895	1934
1938	1973	1981	2024	2055	2132
2177	2210	2263	2269	2283	2311
2312	2352	2356	2416	2422	2445
2506	2560	2566	2607	2621	2652
2656	2657	2695	2696	2700	2720
2763	2767	2778	2879	2918	2922
2928	2938	2984	3023	3066	3073
3088	3089	3115	3118	3141	3143
3160	3356	3378	3382	3386	3392
3430	3493	3505	3536	3581	3592
3617	3626	3705	3724	3728	3752
3761	3799	3806	3834	3850	3869
3931	4057	4084	4089	4109	4144
4206	4242	4311	4338	4370	4411
4421	4444	4456	4495	4514	4525
4588	4603	4608	4661	4692	4741
4799	4809	4828	4844	4912	4929
4987	5062	5161	5162	5166	5203
5285	5325	5328	5351	5433	5463
5482	5485	5493	5517	5566	5579
5581	5593	5629	5680	5684	5689
5722	5744	5756	5772	5787	5797
5810	5847	5849	5869	5879	5880
6006	6034	6168	6203	6243	6246
6285	6317	6319	6338	6378	6389
6416	6497	6519	6561	6574	6586
6621	6646	6663	6682	6684	6754
6826	6854	6855	6885	6899	6904
6919	6949	6970	7008	7009	7026
7098	7132	7150	7211	7269	7284
7361	7380	7388	7396	7402	7441
7496	7507	7515	7543	7558	7587
7638	7670	7686	7716	7790	7829
7838	7856	7879	7898	7941	7984

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

13	56	75	83	185	205
221	312	325	343	365	384
385	387	390	445	455	501
510	518	592	601	612	684
745	765	779	798	805	838
863	904	951	959	982	983
1096	1117	1139	1181	1191	1204
1208	1244	1300	1320	1347	1357
1377	1398	1423	1425	1473	1474
1492	1539	1579	1581	1635	1646
1688	1691	1712	1848	1870	1922
1969	—	—	—	—	—

Emissione 4 *dicembre* 1904.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

34	58	96	108	166	176
178	216	248	270	271	293

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

311	314	336	339	348	384
440	445	463	499	536	550
552	565	573	580	611	632
648	689	737	755	774	846
894	908	924	963	981	1015
1021	1035	1045	1047	1056	1066
1089	1098	1110	1172	1193	1205
1222	1245	1250	1280	1286	1303
1340	1380	1439	1446	1548	1570
1598	1601	1643	1644	1673	1718

Emissione 31 *marzo* 1910.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

10030	10093	10119	10183	10189	10192
10207	10228	10262	10267	10308	10321
10355	10359	10365	10384	—	—

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

10406	10419	10436	10500	10516	10534
10548	10564	10567	10587	10624	10632
10642	10643	10663	10670	10704	10714
10731	—	—	—	—	—

Emissione 12 *febbraio* 1912.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

30013	30024	30036	30044	30080	30108
30109	30149	30213	30229	30277	30315
30356	30362	30368	30404	30406	30410
30414	30439	30474	30489	30492	30498
30499	30501	30504	30536	30541	30572
30581	30612	30617	30632	30636	30648
30670	30677	30712	30713	30719	—

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

30861	30874	30892	30917	30922	30934
30951	31017	31030	31039	31044	31047
31049	31052	31117	31144	31164	31172
31189	31232	31251	31274	31290	31302
31319	31330	31334	31368	31370	31392
31409	31448	31451	31455	31486	31502
31526	31542	31568	31591	—	—

Le obbligazioni estratte il 7 ottobre 1935 verranno rimborsate alla pari (L. 360) a partire dal 1° gennaio 1936 contro presentazione del titolo in regola con la stampigliatura subita in passato e in regola con le cedole.

Esse cessano dal godimento dell'interesse dal 1° gennaio 1936. Le obbligazioni sopraelencate non presentate al rimborso entro il 31 dicembre 1946 si prescriveranno a favore della Società.

Obbligazioni appartenenti a precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Emissione 17 *febbraio* 1887.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

Estrazione 28 ottobre 1914:

7839	—	—	—	—	—

Estrazione 20 dicembre 1915:

194	7733	—	—	—	—

Estrazione 23 ottobre 1917:

1933	1990	7805	—	—	—

Estrazione 26 ottobre 1918:

1929	7840	—	—	—	—

Estrazione 21 ottobre 1919:

1960	—	—	—	—	—

Estrazione 27 luglio 1923:

81	1992	—	—	—	—

Estrazione 8 ottobre 1931:

1274	1989	2832	2846	3802	4376
4392	—	—	—	—	—

Estrazione 27 ottobre 1932:

485	1270	2161	2262	2290	2295
2395	2571	3298	3736	4373	4387
6092	6801	—	—	—	—

Estrazione 16 ottobre 1933:

488	731	949	2164	2294	2397
2622	2853	4157	5551	6293	6294
7736	—	—	—	—	—

Estrazione 9 ottobre 1934:

192	544	545	620	666	727
767	950	1803	2258	2260	2596
2642	3276	4196	4377	4389	4644
4753	5187	5418	5480	5592	5607
6795	—	—	—	—	—

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

Estrazione 26 ottobre 1918:

348	—	—	—	—	—

Estrazione 21 ottobre 1919:

1242	1485	—	—	—	—

Estrazione 27 luglio 1923:

1323	—	—	—	—	—

Estrazione 8 ottobre 1931:

14	93	736	1155	1522	1525

Estrazione 27 ottobre 1932:

39	569	815	1449	—	—

Estrazione 16 ottobre 1933:

175	739	879	981	1151	1275
1531	1785	—	—	—	—

Estrazione 9 ottobre 1934:

335	448	512	534	579	744
1032	1184	1282	1342	1445	1482
1500	1569	—	—	—	—

Emissione 4 *dicembre* 1904.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

Estrazione 18 novembre 1916:

190	—	—	—	—	—

Estrazione 8 ottobre 1931:

115	—	—	—	—	—

Estrazione 27 ottobre 1932:

54	72	113	—	—	—

Estrazione 16 ottobre 1933:

8	227	—	—	—	—

Estrazione 9 ottobre 1934:

103	172	—	—	—	—

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

Estrazione 18 novembre 1916:

1388	1389	—	—	—	—

Estrazione 8 ottobre 1931:

1343	—	—	—	—	—

Estrazione 27 ottobre 1932:

818	1675	—	—	—	—

Estrazione 16 ottobre 1933:

374	488	735	751	797	951
1088	1185	1320	1325	—	—

Estrazione 9 ottobre 1934:

728	811	1186	1315	1435	—

Emissione 31 *marzo* 1910.

TITOLI DA QUATTRO OBBLIGAZIONI.

Estrazione 8 ottobre 1931:

10766	—	—	—	—	—

Estrazione 27 ottobre 1932:

10575	—	—	—	—	—

Estrazione 9 ottobre 1934:

10679	10765	10781	—	—	—

Le operazioni di rimborso saranno eseguite presso l'Amministrazione della Società a Carrara; presso il Banco Federico Del Vecchio a Firenze; e presso le sedi e succursali del Credito italiano a Carrara, Roma, Milano, Genova e Torino.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 3879).

SOCIETÀ ANONIMA MANIFATTURA DI LEGGIUNO

Sede in Leggiuno — Capitale di L. 2.000.000.

Estrazione di obbligazioni.

A risultanza dell'atto 1° ottobre 1935, notaio dott. Battista Salvioni di Rho, n. 8720 di rep., vennero sorteggiate n. 190 obbligazioni da L. 1000 cadauna della predetta Società e precisamente i seguenti titoli:

3	11	24	28	34	37
41	58	68	69	71	76
82	85	102	119	131	141
157	169	173	175	215	216
219	222	239	243	247	251
265	269	273	276	293	299
311	336	355	363	403	405
408	412	416	419	431	435
442	443	448	449	455	469
470	477	481	496	504	520
576	581	586	590	592	602
607	627	629	637	640	650
652	656	664	667	674	676
678	679	680	683	700	704
706	708	719	720	721	722
730	736	740	741	742	748
753	771	804	805	832	839
844	849	853	857	862	863
871	877	902	910	913	925
948	952	954	957	961	963
964	966	978	980	988	994
996	1005	1012	1013	1018	1032
1033	1050	1051	1052	1063	1067
1084	1087	1092	1096	1099	1108
1113	1114	1135	1145	1154	1161
1165	1166	1167	1170	1176	1178
1186	1188	1200	1201	1203	1208
1214	1219	1220	1229	1242	1270
1274	1290	1297	1298	1299	1304
1308	1315	1320	1324	1335	1354
1364	1365	1369	1385	1393	1398
1404	1406	1419	1438	—	—

Le obbligazioni portate dai titoli suindicati saranno rimborsabili a partire dal 1° gennaio 1936, a norma delle condizioni di emissione, presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 3900).

Prot. G. 11067 - Rag. 1162.

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DEL PRESTITO 1929 DELLA CITTÀ DI BERGAMO

Estrazione di obbligazioni.

Si rende noto essersi oggi eseguita, colle formalità stabilite dal piano disciplinare, l'estrazione a sorte delle obbligazioni del Civico Prestito 1929.

Il rimborso alla pari del capitale, rappresentato dalle obbligazioni estratte, sarà effettuato dalla Civica cassa a cominciare dal 1° gennaio 1936, contro restituzione delle obbligazioni colle relative cedole non maturate al pagamento. Con detto giorno, sulle stesse obbligazioni cesseranno di decorrere gli interessi.

DA LIRE 500.

20	77	134	141	212	306
360	435	524	538	597	679
705	709	755	835	867	880
929	977	1009	1049	1101	1109
1194	1243	1250	1261	1342	1346
1374	1452	1476	1522	1583	1844
1871	1886	1903	2011	2201	2211
2250	2258	2261	2293	2318	2323
2507	2606	2735	2812	2831	2856
2911	2923	2951	3037	3182	3278
3328	3459	3545	3560	3621	3901
3913	3928	4008	4065	4147	4154
4177	4226	4286	4306	4308	4366
4420	4549	4599	4620	4636	4716
4801	4895	4961	4967	4983	5007
5302	5352	5358	5433	5449	5465
5509	5537	5629	5772	5971	6124
6208	6215	6225	6240	6311	6324
6335	6339	6343	6356	6387	6535
6563	6574	6575	6619	6714	6739
6877	7016	7019	7105	7180	7268
7308	7318	7342	7455	7736	7774
7827	7894	7912	7915	7996	7999
8091	8255	8334	8381	8396	8420
8490	8579	8587	8591	8657	8704
8770	8853	8856	8934	8967	8978
8986	8994	9082	9094	9127	9134
9146	9221	9269	9326	9408	9615
9616	9673	9729	9824	9844	9879
9986	—	—	—	—	—

DA LIRE 2500.

10072	10089	10319	10343	10430	10528
10555	10571	10590	10641	10675	10752
10755	10919	11136	11283	11302	11395
11448	11471	11496	11585	11649	11653
11719	11727	11788	11808	11897	11949
11965	11989	11994	12080	12100	12346

12356	12357	12541	12678	12679	12713
12831	12937	13044	13217	13246	13315
13323	13371	13411	13453	13464	13465
13483	13545	13549	13606	13644	13676
13694	13703	13706	13730	13826	13841
13857	13975	13982	—	—	—

DA LIRE 5000.

14074	14083	14139	14200	14376	14513
14622	14624	14710	14792	14794	14837
14897	15038	15057	15075	15086	15143
15155	15200	15335	15520	15601	15648
15659	15672	15783	15810	15905	15916
15918	15958	15965	15982	—	—

Obbligazioni estratte nei precedenti esercizi e non presentate al rimborso.

Anno 1934:

591	1174	1432	1442	4033	5056
8089	10413	10613	15440	—	—

Bergamo, dal Palazzo municipale, addì 1°-10-1935-XIII.

Il podestà: C. Pesenti.

(Avviso n. 3911).

SOCIETA' ANONIMA FRATELLI GALTAROSSA

Sede in Milano — Capitale versato L. 7.000.000.

Estrazione di obbligazioni.

La Società anonima Fratelli Galtarossa con sede a Milano, comunica che in ottemperanza a quanto disposto dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 ottobre 1933 ha proceduto in data 9 ottobre 1935, presente il notaio Antonio Cicogna di Verona, alla estrazione dei seguenti certificati obbligazionari:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

99	7	16	80	89	62
94	70	93	91	11	37
48	50	59	96	92	72
75	100	—	—	—	—

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI.

109	121	159	151	141	153
140	131	129	158	160	106

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI.

169	205	202	192	184	167
203	210	171	177	—	—

TITOLI DA VENTI OBBLIGAZIONI.

214	227	240	235	237	236

Tali titoli verranno rimborsati alla pari, maggiorati degli interessi 2° semestre 1935, a far luogo dal 1° gennaio 1936 presso la cassa della Società.

Milano, 10 ottobre 1935-XIII.

Il presidente: Antonio Galtarossa.

(Avviso n. 3944).

SOCIETÀ ANONIMA ACQUEDOTTO DI CHIOGGIA

Sede in Milano — Capitale versato Lit. 4.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Il giorno 30 settembre 1935-XIII sono stati estratti i seguenti certificati obbligazionari:

DA UNA OBBLIGAZIONE.

10	20	—	—	—	—

DA DIECI OBBLIGAZIONI.

201	—	—	—	—	—

DA VENTI OBBLIGAZIONI.

330	—	—	—	—	—

Dette obbligazioni sono rimborsabili al valore nominale di lire 500 cadauna, pagabili a decorrere dal 31 dicembre 1935 presso la sede della Società in Milano, via Durini n. 5.

La presente è la prima estrazione: non è decorso un anno dalla emissione.

Milano, 5 ottobre 1935-XIII.

Il Consigliere delegato: ing. P. Niccoli.

(Avviso n. 3955).

PRODOTTI CHIMICI CESARE PEGNA & FIGLI

Società anonima con sede in Firenze — Capitale versato L. 6.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Elenco obbligazioni emissione 1927 sorteggiate il 30 settembre 1935 e pagabili alla sede sociale dal 31 dicembre 1935.

N. 20 obbligazioni dal 491 al 510 del certificato al portatore n. 9.

Residuo delle obbligazioni 6 % completamente sorteggiate e non presentate per il rimborso.

TITOLI UNITARI.

303	469	—	—	—	—

Firenze, 10 ottobre 1935-XIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 3968).

SOCIETÀ ANONIMA G. C. SANSONI

Sede in Firenze — Capitale L. 1.050.000, interamente versato.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1935-XIII.

In ottemperanza alle prescrizioni del R. decreto-legge n. 1754 del 16 ottobre 1924, si rende noto che il giorno 30 settembre 1935-Anno XIII, presso la sede sociale, con l'assistenza del notaro Onori,

ebbe luogo l'estrazione a sorte di n. 105 obbligazioni da L. 500 ciascuna da rimborsarsi contro consegna dei certificati estratti a cominciare dal 31 dicembre 1935-XIV.

Le obbligazioni sorteggiate sono le seguenti:

TITOLI UNITARI.

35	2	50	25	47	—

TITOLI QUINTUPLI.

85 (Obbl. 221-225)	58 (86-90)	55 (71-75)
71 (151-155)	56 (76-80)	—

TITOLI DECUPLI.

110 (391-400)	102 (311-320)	139 (681-690)
140 (691-700)	144 (731-740)	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI.

158 (976-1000)	—	—

Firenze, 8 ottobre 1935-XIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 3969).

COTONIFICI RIUNITI OETIKER - TESSITURA DI BREMBATE

Società Anonima sedente in Bergamo — Capitale sociale L. 600.000

Estrazione di obbligazioni.

Con verbale in data 30 settembre 1935-XIII, a rogito notaio dott. Attilio Tombini di Bergamo, n. 4391 di rep., la Società anonima «Cotonifici Riuniti Oetiker - Tessitura di Brembate» procedeva alla settima estrazione delle obbligazioni state emesse dalla Società «Cotonificio e Lanificio Oetiker».

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

104	185	144	23	3	83
177	153	5	173	85	47
230	393	211	385	241	311
364	294	382	238	371	345
560	539	556	455	534	467
456	428	568	497	550	521
651	699	797	782	635	697
755	606	712	642	630	614
969	2317	2313	870	815	933
825	901	886	852	989	884
2509	2361	2437	2451	2393	2539
2397	2353	2425	2384	2482	2394
2601	2604	2657	2696	2711	2580
2628	2613	2645	2564	2610	2690
2821	2802	2808	2774	2715	2795
2775	2897	2861	2739	2746	2766
3059	3058	2963	3062	2983	3100
2914	2917	3045	2979	2913	2945
3176	3186	3160	3271	3158	3124
3182	3151	3213	3242	3264	3165

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI CADAUNO.

1027	1055	1129	1131	1133	1105
1184	1135	1209	1205	1190	1249
1432	1320	1457	1383	1441	1483
1606	1624	1589	1507	1579	1588
1707	1669	1750	1720	1762	1668
3368	3414	3412	3361	3367	3427
3602	3496	3544	3514	3577	3510
3674	3689	3735	3702	3712	3715
3799	3818	3825	3894	3933	3934
4028	3953	3903	4011	3965	4006

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI OGNUNO.

1889	1874	1862	1935	1943	1977
2049	2063	2003	2096	2192	2167
2278	2293	2247	4155	4131	4186
4254	4241	4218	4306	4388	4305
4482	4491	4489	4509	4529	4567

Il rimborso delle obbligazioni in L. 250 cadauna si effettuerà presso la Cassa sociale in Bergamo, via Cappuccini, 12, partendo dal 1° gennaio 1936-XIV.

(Avviso n. 3972).

COTONIFICI RIUNITI OETIKER - TESSITURA DI BREMBATE

Società Anonima sedente in Bergamo — Capitale sociale L. 600.000.

Estrazione di obbligazioni.

Con verbale in data 1° ottobre 1935-XIII, a rogito notaio dott. Attilio Tombini di Bergamo, n. 4393 di rep., la Società anonima «Cotonifici Riuniti Oetiker - Tessitura di Brembate», procedeva all'annuale estrazione delle obbligazioni state emesse dalla S. A. Tessitura di Brembate».

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

7	10	70	13	48	47
41	3	94	63	—	—

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI.

183	161	103	118	179	156
165	131	192	134	—	—

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI.

275	269	222	214	241	279
272	264	—	—	—	—

TITOLI DA VENTI OBBLIGAZIONI.

337	340	316	281	333	318
331	283	—	—	—	—

Il rimborso delle obbligazioni si effettuerà presso la Cassa sociale in Bergamo, via Cappuccini, 10, partendo dal 1° gennaio 1936-XIV

(Avviso n. 3973).

SOCIETÀ TORINESE DI TRAMWAYS E FERROVIE ECONOMICHE

Anonima, sede in Torino.

Capitale L. 3.840.000, interamente versato

Estrazione di obbligazioni.

36ª estrazione in data 1° ottobre 1935, per n. 273 obbligazioni 4 ½ % rimborsabili in L. 500 caduna a datare dal 1° gennaio 1936, in Torino alla Banca commerciale italiana.

TITOLI UNITARI.

10	101	129	130	150	222
224	231	279	289	328	336
347	368	375	385	425	437
504	513	532	555	563	576
598	624	635	640	660	691
709	727	742	743	762	768
769	784	786	813	818	820
870	878	889	892	896	899
906	923	933	982	989	—

TITOLI QUINTUPLI.

1006	1015	1031	1046	1073	1088
1171	1189	1192	1197	1229	1244
1258	1259	1274	1281	1285	1308
1312	1319	1330	1428	1470	1476
1478	1487	1490	1499	1504	1554
1556	1579	1584	1604	1693	1694
1706	1710	1730	1738	1752	1765
1775	1795	—	—	—	—

Torino, 1° ottobre 1935-XIII.

Il Direttore della società.

(Avviso n. 3974).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(8102925) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.